

# CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **197/1998** (ECLI:IT:COST:1998:197)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **RUPERTO**

Camera di Consiglio del **11/02/1998**; Decisione del **20/05/1998**

Deposito del **03/06/1998**; Pubblicazione in G. U. **10/06/1998**

Norme impugnate:

Massime: **23951**

Atti decisi:

N. 197

## SENTENZA 20 MAGGIO-3 GIUGNO 1998

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione delle tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come richiamato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Torre Angelo contro Giacumbi Paolo ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1997.

*Ritenuto in fatto*

Nel corso di un giudizio di legittimità - proposto da un perito d'ufficio avverso il provvedimento con cui il tribunale di Salerno aveva disposto l'archiviazione di un ricorso presentato contro la liquidazione del compenso per una perizia espletata in un processo penale - la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione delle tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come richiamati dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria).

Secondo la Corte, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in relazione agli artt. 135 e 136 codice procedura civile, "nella parte in cui non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata".

Premesso che proprio a cagione di tale mancata comunicazione il ricorrente non aveva potuto conoscere il menzionato provvedimento, con conseguente intervenuta archiviazione del ricorso, rileva la Corte rimettente che, allorquando si verta in materia di diritti soggettivi, la decadenza dall'azione e la perdita del diritto possono verificarsi solo con riguardo a situazioni conosciute dal soggetto. Pertanto - secondo la Suprema Corte - rapportare la presunzione di conoscenza al semplice deposito in cancelleria del decreto in calce al ricorso, significherebbe onerare l'interessato di un costante accesso alla cancelleria con modalità del tutto illogica ed arbitraria, soprattutto quando sia notevole il lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e l'assunzione del decreto.

Richiamata la sentenza n. 156 del 1986 (con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 codice procedura civile, nella parte in cui, disciplinando il reclamo verso i decreti del giudice delegato in materia di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata, facevano decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione), osserva, in particolare, la Corte rimettente come la non presumibile conoscenza del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale e del termine per la notificazione alla controparte, se rapportata al semplice deposito del decreto in cancelleria, porta alla decadenza del diritto di cui determina l'improcedibilità e la non riproponibilità. Per cui, ritenuto che detto deposito è inidoneo a fare conoscere all'interessato il tenore del provvedimento e che l'inutile decorso del termine fissato dal giudice per la notifica alla controparte comporta la perdita dell'azione, per il giudice a quo sono identiche le conseguenze della disciplina normativa sulla tutela dei diritti.

*Considerato in diritto*

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come richiamato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n.

319, "nella parte in cui (nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria) non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata".

Secondo la Corte rimettente, la norma censurata si pone in contrasto: a) con l'art. 3 Cost., data l'irrazionalità di un sistema che - in base ad una presunzione di conoscenza del deposito del decreto - può di fatto portare a conseguenze quali la decadenza dall'azione e dal relativo diritto; b) con l'art. 24 Cost., poiché il riportare la presunzione di conoscenza al semplice deposito in cancelleria del decreto in calce al ricorso significa onerare arbitrariamente l'interessato di un costante accesso in cancelleria.

2. - La questione non è fondata, nei sensi appresso indicati.

2.1. - Non si può non riconoscere che i dubbi d'incostituzionalità prospettati dalla rimettente sarebbero fondati ove non fosse possibile - attraverso un'interpretazione adeguatrice della denunciata normativa ai precetti costituzionali - escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso ai sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942 comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dell'impugnazione già tempestivamente proposta ai sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 del 1980. Infatti, il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che - come questa Corte ha più volte affermato e intende ribadire - è necessaria quando viene in considerazione l'osservanza d'un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio (v. sentenze n. 156 del 1986 e n. 303 del 1985, nonché n. 120 del 1986 e n. 15 del 1977).

Ma ritiene la Corte che l'esame complessivo dell'insieme di dati ermeneutici (testuali, storici e sistematici) qui di séguito indicati possa condurre proprio a codesta interpretazione adeguatrice, la quale sembra non meno plausibile di quella posta dalla rimettente a base della sollevata questione.

2.2. - La più significativa innovazione apportata dalla legge n. 319 del 1980 alla previgente legge 1 dicembre 1956, n. 1426, è stata quella di prevedere e regolamentare nell'ambito di un organico contesto normativo l'impugnabilità del provvedimento di liquidazione degli onorari dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

La possibilità di ricorso non trovava infatti riscontro diretto nell'abrogata disciplina legislativa, ma solo nella consolidata costruzione giurisprudenziale di legittimità, che riconduceva il summenzionato provvedimento (allora pronunciato ai sensi dell'art. 24 disp. att. cod. proc. civ., oppure dell'art. 23 disp. att. cod. proc. pen. del 1930) tra quelli speciali a carattere monitorio, emessi dal giudice in via provvisoria e senza preventiva contestazione della domanda, con ciò assimilandolo - anche relativamente all'utilizzazione, con gli opportuni adattamenti procedurali, degli strumenti di opposizione - al decreto ingiuntivo disciplinato dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. Donde l'esclusione, da parte di questa Corte, dell'illegittimità costituzionale del sistema, proprio in ragione del differimento dell'attuazione del contraddittorio alla fase processuale di opposizione (v. sentenza n. 125 del 1972).

Così - anche al fine di ovviare, comunque, alle problematiche cui dava luogo l'assenza di una coerente disciplina organica - il quinto comma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 ha esplicitamente previsto che "avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private possono proporre ricorso entro

venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto". A sua volta, il denunciato sesto comma dello stesso art. 11 ha stabilito che il relativo procedimento "è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794", il quale sancisce che "il Presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio" e che "il decreto è notificato a cura dell'interessato".

2.3. - Lo schema procedurale disciplinato da tale ultima norma con riferimento al giudizio di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza. La norma infatti si limita a stabilire, in modo assolutamente neutro, una mera sequenza ordinatoria di adempimenti necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio. La mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte, si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ., in conformità ad altri numerosi moduli procedurali regolati nell'ambito dello stesso codice.

Ma il rito camerale disciplinato dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore (cfr. sentenze n. 238 del 1976 e n. 22 del 1973), che il professionista chiede col ricorso previsto dal precedente art. 28, avente natura di semplice domanda, sempre rinnovabile ove non dovesse essere notificato dalla parte istante il decreto emesso per la comparizione davanti al collegio in camera di consiglio. Mentre, viceversa, il ricorso proposto ai sensi dell'art. 11, quinto e sesto comma, della legge n. 319 del 1980 è atto impugnatorio della liquidazione già operata dal giudice o dal pubblico ministero che ha nominato il perito avente diritto al compenso. Atto, che costituisce espressione d'un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni "dall'avvenuta comunicazione".

Osservato tale termine, una decadenza dalla già proposta impugnazione potrebbe ricollegarsi alla mera inattività relativamente ad adempimenti successivi, solo in quanto il ricorrente sia stato posto in condizione di conoscere il momento iniziale del termine entro cui provvedere agli adempimenti stessi: il che non può ragionevolmente ritenersi verificato a séguito del semplice deposito del decreto previsto nell'art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942.

Da un lato infatti è da rilevare che nessuna decadenza per codesta inattività viene espressamente prevista nell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, mentre, dall'altro, in mancanza di dati che suffraghino l'avviso contrario, è da ritenersi che esula dal rinvio all'art. 29 della legge n. 794 del 1942 l'intentio legislativa di pervenire a codesto risultato, il quale contrasterebbe con i principi generali del sistema delle impugnazioni, più volte affermati da questa Corte. A tal proposito giova in particolare richiamare la già citata sentenza n. 15 del 1977, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non disponeva che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione fosse comunicato all'appellante, decorrendo da codesta comunicazione il termine per la notificazione all'appellato. Sentenza, codesta, che enuncia in generale criterio interpretativo (cfr. sentenza n. 358 del 1996) relativamente a tutte le norme riguardanti giudizi di impugnazione, le quali prevedano termini di decadenza.

2.4. - Il risultato ermeneutico così conseguito - da preferire proprio perché rispettoso dei valori costituzionali che la rimettente pone in evidenza nel sollevare la questione di costituzionalità - rende la denunciata normativa immune dai vizi prospettati muovendo da diversa premessa interpretativa.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*